



CITTÀ DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

Approvato con D.C.C. n. 4 del 24/02/2025

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.

INDICE:

Art. 1 -	Oggetto e finalità
Art. 2 -	Funzioni
Art. 3 -	Luogo della celebrazione
Art. 4 -	Orari
Art. 5 -	Onerosità e gratuità
Art. 6 -	Tariffe
Art. 7 -	Organizzazione del servizio
Art. 8 -	Allestimento della sala e/o spazi utilizzati
Art. 9 -	Norme di riferimento
Art. 10 -	Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come normati dagli articoli dal 106 – 116 del codice civile, dal DPR 3/11/2000 n. 396 e delle unioni civili come normate dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 e decreti attuativi.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantite.

Art. 2 – Funzioni

1. Le funzioni di Ufficiale di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili competono al Sindaco e possono essere delegate dallo stesso, nei casi previsti dalla normativa vigente per i rispettivi istituti, a:
 - a. Dipendenti comunali a tempo indeterminato
 - b. Segretario comunale
 - c. Assessori
 - d. Consiglieri comunali
 - e. Cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'eleggibilità a consigliere comunale.
2. Qualora gli interessati intendano far celebrare il rito civile ad un/a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni dalla data di celebrazione già comunicata agli uffici comunali.
3. Il cittadino individuato quale Ufficiale di Stato civile-celeberrante dovrà produrre atto di accettazione espressa e contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
4. Il rito civile non può essere celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile quando egli medesimo, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta di qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.

Art. 3 - Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili vengono celebrati nei seguenti luoghi:
 - a. Nell'ufficio di Stato Civile, unicamente in orario di servizio e alla presenza dei soli testimoni;
 - b. nella Sala degli Specchi di Palazzo Marchini, con la possibilità di utilizzare il Parco comunale Maria Teresa Marchini nei casi autorizzati;
 - c. in altri luoghi idonei nella disponibilità comunale, anche all'interno di immobili di proprietà di privati con caratteristiche di pregio o di valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico, individuati a seguito di procedura pubblica e concessi in comodato d'uso gratuito, che per queste occasioni assumono la denominazione di "sede distaccata di ufficio di stato civile", individuati con apposito atto della Giunta Comunale (ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 396/2000) la quale provvederà altresì a disciplinarne le modalità di individuazione e le caratteristiche.

2. La celebrazione o la costituzione di unione civile fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile, ovvero esclusivamente nel caso in cui una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento opportunamente documentato (es. motivi di salute o pubblica sicurezza). In tal caso l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio/unione civile, alla presenza di quattro testimoni.
3. Per permettere la corretta registrazione degli atti nel Registro degli Atti di Matrimonio e in quello delle Unioni Civili, non sono ammesse celebrazioni della stessa tipologia in luoghi diversi nella stessa fascia oraria.

Art. 4 – Orari

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e precisamente:
 - a. Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30
 - b. Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
 - c. Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30
 - d. Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
 - e. Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
2. La celebrazione in giorni e orari diversi da quelli indicati al comma precedente è subordinata alla disponibilità degli ufficiali di stato civile, ed è comunque limitata ai seguenti orari:
 - a. Sabato mattina dalle ore 9,30 alle 12,30
 - b. Sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,30
 - c. Domenica mattina dalle ore 9,30 alle 12,30
3. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può modificare gli orari e il luogo di svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili nei seguenti casi:
 - a. per esigenze connesse a garantire la continuità del servizio o in caso di indisponibilità dei locali;
 - b. In caso di individuazione di separati uffici di stato civile, destinati alla sola funzione di celebrazione dei matrimoni e unioni civili in luoghi/immobili nella disponibilità del Comune, secondo le disposizioni stabilite nelle convenzioni di utilizzo dei luoghi individuati quale ufficio separato di stato civile.
4. Le celebrazioni sono sospese in occasione delle seguenti ricorrenze e festività:
 - a. 1° e 6 gennaio
 - b. Pasqua e Pasquetta
 - c. 25 aprile
 - d. 1° maggio
 - e. 2 giugno
 - f. 15 agosto
 - g. Festività del Santo patrono
 - h. 1° novembre
 - i. 8, 25 e 26 dicembre

Art. 5 – Onerosità e gratuità

1. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili che si svolgano nell'ufficio comunale di stato civile o nella sala degli Specchi di Palazzo Marchini è soggetta al versamento della tariffa prevista nei seguenti casi ed esclusioni, i cui importi sono determinati dalla Giunta Comunale:

- a. nei giorni e negli orari di cui al precedente art. 4 comma 1 è gratuita in caso di cittadini residenti (anche uno solo), mentre per i non residenti è a titolo oneroso;
 - b. E' data facoltà di chiedere l'utilizzo del parco comunale, quale "pertinenza funzionale" dell'edificio in cui ha sede la casa comunale, per la celebrazione della funzione nonché l'accesso e stazionamento delle auto e mezzi autorizzati, previo pagamento della tariffa stabilita (area antistante Palazzo Marchini e viale d'accesso fino al limite inferiore della fontana della Venere, con esclusione dell'area prossima alla sede della Polizia Municipale riservata ai mezzi di servizio);
 - c. Nei giorni ed orari di cui all'art. 4 comma 1 (solo per non residenti) e comma 2 la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è soggetta al pagamento di apposita tariffa.
2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili in uffici distaccati di stato civile individuati in locali esterni alla sede comunale è soggetta al pagamento di tariffa specifica, come stabilito dalla Giunta Comunale nella delibera di individuazione.

Art. 6 – Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo delle sale e luoghi adibiti alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nei casi indicati nell'art. 5.
2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso il costo del personale necessario per lo svolgimento del servizio e il costo dei servizi connessi (allestimento sala, pulizia, spese gestionali, riscaldamento).

Art. 7 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili è l'ufficio dello Stato Civile, che riceve le richieste di celebrazione e coordina con l'ufficio competente alla gestione dei locali comunali, o eventuale diverso gestore/proprietario delle sedi distaccate, l'allestimento dei locali e la predisposizione degli atti necessari.
2. La richiesta di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile, con contestuale prenotazione della sala comunale desiderata, deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data di celebrazione e non oltre 12 mesi antecedenti, fatte salve diverse disposizioni stabilite nelle convenzioni di utilizzo dei luoghi individuati quale ufficio separato di stato civile.
3. La celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'Unione Civile sono subordinati agli adempimenti previsti dalle norme del codice civile, del D.P.R. 396/2000 e dalla Legge 76/2016 che ne dispongono la procedura e gli adempimenti (es: tempi e validità delle pubblicazioni di matrimonio, contenuti delle dichiarazioni di costituzione di unione civile, ecc.)
4. I richiedenti possono chiedere di visitare preventivamente la sala/luoghi adibiti alla celebrazione solo su appuntamento.
5. L'ufficio di Stato Civile, a seguito di ricevimento delle richieste di utilizzo della sala/luogo di celebrazione, provvederà a verificarne la disponibilità presso l'ufficio competente della gestione o presso il gestore/proprietario degli uffici distaccati presso strutture esterne, al fine di confermare la prenotazione ai richiedenti nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa verifica di avvenuta corresponsione tramite PagoPa della tariffa eventualmente dovuta.

6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione della tariffa eventualmente corrisposta.
7. Nessun rimborso sarà dovuto qualora la mancata prestazione dei servizi sia imputabile ai richiedenti.

Art. 8 Allestimento della sala e/o spazi utilizzati

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. E' vietato il lancio di coriandoli, riso, ecc.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.
5. Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.
6. E' consentito l'uso dei locali fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (per foto, scambio auguri, ecc).
7. In caso di utilizzo del Parco Comunale è consentito l'accesso esclusivamente agli automezzi degli sposi/partner delle unioni civili nonché ai veicoli adibiti al trasporto disabili.

Art. 9 – Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - a. Il codice civile
 - b. Il D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 e s.m.i.
 - c. Il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.
 - d. La L. n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i.
 - e. La L. n. 76 del 20/5/2016 e decreti attuativi.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con deliberazione C.C. n. 76 del 24/11/2016.